

CONDIZIONI DI FORNITURA

Si precisa che le fatture sono da intendersi emesse salvo conguaglio, errori od omissioni. Il Venditore si riserva la facoltà di fatturare in acconto, qualora i dati di consumo non siano resi disponibili in tempo utile da parte del Distributore Locale per la fatturazione, salvo poi procedere agli eventuali necessari conguagli una volta ricevuti i predetti dati di consumo.

Al sensi della delibera 501/2014/R/com le bollette Energia Elettrica e Gas saranno emesse in formato sintetico; per richiedere gli elementi di dettaglio occorrerà recarsi presso gli uffici commerciali del Venditore, contattare il Numero Verde 800.189.600 oppure accedere alla propria area riservata Sportello Online.

Il pagamento deve aver luogo entro il termine, comunque non inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della bolletta, ivi indicato. Il pagamento potrà essere effettuato mediante:

- Addebito pre autorizzato in conto corrente (procedura SEPA), presso gli uffici commerciali;
- MAV con valuta fissa a favore del Venditore, corrispondente alla data di scadenza della fattura;
- E' prevista la possibilità di pagare in contanti, con o senza l'addebito del deposito cauzionale o di altra forma di garanzia equivalente. La richiesta sarà comunemente subordinata ad accettazione da parte del Venditore.

Per i clienti che sceglieranno come modalità di pagamento l'addebito pre autorizzato in conto corrente e per i quali il Venditore dispone di un indirizzo email, la principale modalità di emissione della bolletta sarà il formato elettronico, fatta salva diversa indicazione del cliente finale.

Eventuali contestazioni o reclami non daranno diritto al Cliente di ridurre, differire o sospendere il pagamento degli importi indicati in fattura. Eventuali errori negli importi fatturati verranno corretti dal Venditore e quindi compensati nella prima fattura successiva alla loro individuazione. Decorso il termine di scadenza indicato in fattura per il pagamento, il Venditore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal contratto, addebiterà al Cliente gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, che consistono, per ogni comunicazione inviata al Cliente, nel costo delle spese postali relative ai/ai sollecito/i di pagamento della bolletta. Sono a carico del Cliente, e vengono inclusi in bolletta, gli oneri fiscali relativi al contratto, alla tipologia d'uso del gas e/o dell'energia elettrica fornita e tutte le altre somme (quali accise e tributi gravanti sul gas/energia elettrica) che il Venditore sia obbligato ad addebitare al Cliente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e atti adottati dalle autorità competenti. Sono inoltre a carico del Cliente, tutti gli oneri addebitati dal Distributore per le prestazioni eseguite. Il Venditore dovrà comunicare al Cliente, per le fatture interessate, la possibilità di richiedere la rateizzazione degli importi nei modi definiti dall'Autorità.

10. GARANZIE

Al momento della conclusione del presente contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni da esso derivanti, il Venditore richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una garanzia equivalente, nella misura prevista dall'autorità di regolazione, a cui sarà rimborsato dal Venditore entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di fornitura; b) qualora corrisposto, in caso di mancato perfezionamento del contratto nelle ipotesi di cui all'art. 2 che precede.

Nel caso in cui, invece, il Cliente decida di avvalersi delle modalità previste per la domiciliazione bancaria (procedura SEPA), al fine di provvedere al pagamento delle fatture, non sarà tenuto a versare il deposito cauzionale di cui sopra. Il Venditore provvederà ad adeguare automaticamente, alla chiusura di ciascun anno termico l'ammontare del deposito cauzionale versato dal Cliente sulla base dei consumi effettivi rilevati ovvero in caso di variazione di potenza impegnata.

Per garanzia equivalente si intende il rilascio, da uno o più istituti di credito, di una fidejussione bancaria che il Venditore si riserva di chiedere al Cliente non domestico. In tutte le ipotesi di reiterato pagamento ritardato, mancato o parziale, ovvero di modifica dei parametri di solvibilità finanziaria del Cliente, il Cliente si impegna a far rilasciare da primario istituto di credito, almeno 15 giorni prima della data di inizio fornitura, la fidejussione bancaria in favore del Venditore per un importo complessivo pari all'ammontare richiesto dal Venditore.

Il Cliente, a seguito di semplice richiesta scritta da parte del Venditore ed entro 30 giorni dalla richiesta medesima, si obbliga, inoltre, a reintegrare la garanzia prestata qualora questa sia stata escussa in tutto e/o in parte. In caso di mancata o invalida costituzione ovvero di mancata ricostituzione della garanzia, il Venditore, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 18 "Clausola risolutiva espressa", si riserva la facoltà di interrompere la fornitura, rimanendo esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni che da ciò potessero derivare al Cliente.

11. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 Energia Elettrica

Il Venditore ha la facoltà di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica, ovvero, ove possibile, la riduzione della potenza disponibile, per uno o più punti di prelievo nella titolarità del Cliente qualora quest'ultimo si renda inadempiente all'obbligo di pagare i corrispettivi contrattualmente dovuti. Resta inteso che il ritardo del pagamento protrattosi per 10 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura equivale ad un mancato pagamento e si procederà all'attivazione delle procedure per la riduzione di potenza, ove possibile, ovvero per la sospensione della fornitura. Il Venditore potrà inviare al Cliente, a mezzo di raccomandata semplice, una comunicazione scritta di costituzione in mora con indicazione che decorsi 20 giorni dal suo invio, e trascorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento assegnato, senza che il Cliente abbia provveduto, invierà all'Impresa di Distribuzione la richiesta di chiusura del punto di prelievo per sospensione della fornitura per morosità. Ai sensi della Delibera 258/2015/R/com nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità il Venditore potrà inviare al Cliente la comunicazione di costituzione in mora con indicazione specifica che il termine per il pagamento sarà di 10 giorni dall'invio della costituzione stessa e che la richiesta di chiusura del punto di prelievo sarà effettuata trascorsi 2 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento.

Il Cliente sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi come previsti dal presente contratto, anche del rimborso delle spese sostenute per la sospensione e l'eventuale riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità e delle spese postali relative ai/ai sollecito/i di pagamento. L'eventuale pagamento da parte del Cliente a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso al Venditore mediante fax al numero indicato nella raccomandata di sollecito. Il Venditore, prima di procedere alla sospensione della fornitura, qualora il Cliente sia alimentato in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore installato, effettuerà una riduzione pari al 5% della potenza disponibile. Una volta decorsi indistintamente 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, la fornitura verrà sospesa. Il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico pari a € 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:

1. Termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento (20 giorni solari oppure 10 giorni solari ai sensi della delibera 258/2015/R/com dalla data di invio della comunicazione di messa in mora);
2. Termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata (al massimo 3 giorni lavorativi oppure 2 giorni lavorativi ai sensi della delibera 258/2015/R/com dalla data di emissione della comunicazione alla data di consegna al vettore postale);
3. Termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore Locale di Chiusura del punto di prelievo per sospensione della fornitura per morosità (non prima di 3 giorni lavorativi oppure 2 giorni lavorativi ai sensi della delibera 258/2015/R/com dal termine ultimo comunicato per il pagamento è possibile inoltrare richiesta di sospensione di fornitura).

Parimenti ha diritto ad un indennizzo automatico nella misura di € 30,00 qualora la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora di cui sopra. La richiesta di sospensione della fornitura non può essere presentata al Distributore Locale nei casi in cui:

- a) non sia stata effettuata la comunicazione di messa in mora e non siano state rispettate le tempistiche di cui sopra;
- b) il Cliente finale abbia comunicato all'esercente la vendita l'avvenuto pagamento secondo una delle modalità indicate nella comunicazione di cui al precedente punto;
- c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della fidejussione rilasciata dal Cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;

e) l'esercente la vendita non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'Impresa distributrice competente o relativo a conguaglio o a fatturazione anomala di consumi;

e) con riferimento a clienti finali connessi in bassa tensione, la loro morosità non riguardi pagamenti espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definita dall'Autorità. Ciascuna delle Parti avrà inoltre la facoltà di risolvere il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all'altra parte, qualora si verifichi un ammontare previsto dall'Autorità e delle spese postali relative ai/ai sollecito/i di pagamento. L'eventuale pagamento da parte del Cliente a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso al Venditore mediante fax al numero indicato nella raccomandata di sollecito.

Il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico pari a € 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:

1. Termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento (20 giorni solari oppure 10 giorni solari ai sensi della delibera 258/2015/R/com dalla data di invio della comunicazione di messa in mora);
2. Termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata (al massimo 3 giorni lavorativi oppure 2 giorni lavorativi ai sensi della delibera 258/2015/R/com dalla data di emissione della comunicazione alla data di consegna al vettore postale);
3. Termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'Impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità (non prima di 3 giorni lavorativi oppure 2 giorni lavorativi ai sensi della delibera 258/2015/R/com dal termine ultimo comunicato per il pagamento è possibile

inoltrare richiesta di sospensione di fornitura). Parimenti ha diritto ad un indennizzo automatico nella misura di € 30,00 qualora la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora di cui sopra.

La richiesta di Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non può essere attivata presso il Distributore nei casi in cui:

- a) non sia stata effettuata la comunicazione di messa in mora e non siano state rispettate le tempistiche di cui sopra;
- b) il Cliente abbia comunicato al Venditore l'avvenuto pagamento secondo una delle modalità indicate nella comunicazione di cui al precedente punto;
- c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal Venditore e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;

d) il Venditore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore competente o relativo a conguaglio o a fatturazione anomala di consumi;

e) la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di gas e non riguardi pagamenti espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definita dall'Autorità.

Resta inteso che la sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento.

In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna il venditore sarà tenuto a trasmettere all'Impresa di distribuzione:

- i) copia delle fatture non pagate;
- ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale;
- iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale;
- iv) copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata;
- v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.

In caso di mancato pagamento dei corrispettivi indicati in fattura o di mancato versamento della garanzia, ove richiesta, come specificato nell'art. 10 che precede, è facoltà del Venditore risolvere il contratto. Si precisa che il ritardato pagamento protrattosi per 10 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura costituisce mancato pagamento. In particolare il Venditore, in costanza di mora del Cliente, dichiarato risolto il contratto, potrà chiedere la cessazione amministrativa per morosità al Distributore, il quale, provvederà conseguentemente per l'attivazione del servizio di default ovvero, in caso di Cliente non disalimentabile, la fornitura di ultima istanza. In caso di inadempimento, da parte del Venditore, delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, il Cliente con comunicazione scritta, inviata all'indirizzo del Venditore conterà allo stesso l'inadempimento, intimando di sanare la violazione. Qualora il Venditore non adempia entro venti giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il contratto si intenderà risolto di diritto, fermo restando il diritto del Cliente al risarcimento dell'eventuale danno.

In caso di richiesta di accesso per sostituzione della fornitura il Distributore è tenuto a mettere a disposizione del Venditore le seguenti informazioni circa il PDR - POD oggetto della richiesta di switch:

- i) l'eventuale chiusura del PDR - POD a seguito di sospensione della fornitura per morosità;
- ii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
- iii) le date delle eventuali richieste di sospensione per morosità del PDR - POD, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;
- iv) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;
- v) l'accessibilità o meno del punto di riconsegna;
- vi) se per il punto di prelievo sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo.

Qualora il Venditore che ha presentato la richiesta di accesso per sostituzione eserciti la facoltà di revoca dello switching stesso, a seguito delle informazioni ricevute dal Distributore, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. Il Venditore si riserva altresì di perseguire nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto il soddisfacimento di propri eventuali crediti derivanti da precedenti o distinti contratti di fornitura stipulati con il medesimo cliente così come di perseguire il soddisfacimento dei propri crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto anche nell'ambito dell'esclusione di eventuali ulteriori contratti di fornitura stipulati dal medesimo cliente.

12. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ - FORZA MAGGIORE

Il Venditore non è ritenuto responsabile per eventuali danni causati al Cliente per fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti o forza maggiore. Per forza maggiore deve intendersi qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo del Venditore, che sia causa del suo inadempimento e che non avrebbe potuto essere evitato con la dovuta diligenza.

13. CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Il Venditore può cedere, dandone avviso al Cliente, il presente contratto ad altre società, purché autorizzate alla vendita di energia elettrica e/o gas ai sensi della normativa vigente.

14. RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi, nelle deliberazioni dell'Autorità ed alle norme del Codice Civile, ove applicabili.

15. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si intendono automaticamente inserite nel contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni risultanti per effetto di provvedimenti dell'Autorità ovvero di altri soggetti e/o enti competenti. Il Venditore si riserva la facoltà di variare unilateralmente, per giustificato motivo, le condizioni contrattuali, in quelle che economicamente si precisa che per giustificato motivo si intende il mutamento del contesto legislativo e regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Venditore per la definizione delle condizioni economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che le norme di leggi o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione differente, le modifiche saranno comunicate, ai sensi della normativa vigente, con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, termine decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di cui sopra da parte del Cliente, salvo recesso dello stesso ai sensi dell'art. 2.

16. COMUNICAZIONI E RECLAMI

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto, ivi incluse quelle relative a reclami, richieste di informazione, richieste di rettifica di fatturazione o di rettifica di fatturazione, dovranno essere effettuate, per iscritto, ed inviate dal Cliente a mezzo posta a LINEA Più S.p.A. Via Donegani 21, 27100 Pavia oppure a mezzo fax al numero 0382. 056250 o all'indirizzo email info@linea-piu.it se al Venditore, all'indirizzo di recapito delle fatture se al Cliente. Deve altresì essere comunicato per iscritto al Venditore, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il/ai punto/punti di prelievo.

Il Venditore si riserva la facoltà di inviare le eventuali comunicazioni al Cliente, ove consentito, anche con apposita nota in fattura e, nel rispetto della normativa vigente in materia, provvederà a rendere disponibili al Cliente le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il Cliente è reso edotto che il Venditore è tenuto a fornire allo stesso una risposta motivata scritta entro:

- 40 giorni solari per i reclami e per le rettifiche di fatturazione;
- 20 giorni solari per le richieste di informazioni;
- 20 giorni solari per le richieste di rettifica di doppia fatturazione.

I termini sopra indicati decorrono dalla data di ricevimento da parte del Venditore della relativa richiesta scritta inviata dal Cliente agli indirizzi di cui sopra.

Il Cliente è reso altresì edotto che il Venditore è tenuto ad applicare e corrispondere, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall'Autorità in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale previsti dall'allegato A della Delibera 413/2016/R/com pubblicata sul sito dell'Autorità www.autorita.energia.it, ovvero per il mancato rispetto dei termini e delle modalità di preavviso per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali così come disciplinate dalla delibera ARG/com 104/10 del 8 luglio 2010 e s.m.i., pubblicata sul sito dell'Autorità www.autorita.energia.it in data 12 luglio 2010. Inoltre il Venditore corrisponderà al Cliente gli indennizzi relativi alla Delibera ARG/elt 198/2011.

Il Venditore si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in caso di inadempimento agli obblighi previsti dagli art. 9 "Fatturazione e modalità pagamento" e art. 10 "Garanzie" del contratto medesimo. Il contratto s'intenderà altresì risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze: i) avvio di una fra la procedura di fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale, di una delle Parti; ii) liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell'effettiva attività di una delle Parti. E in ogni caso fatto salvo il diritto del Venditore di agire per il risarcimento dei danni in tutti i casi esposti nel presente articolo.

19. ALLEGATI

Le Condizioni di Fornitura, l'Allegato Economico e gli altri Allegati al presente contratto ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.